

I RAPPORTI TRA IL “REIMPIEGO” E IL RICICLAGGIO

Cass. penale Sez. II, 26 marzo 2013, n. 16434

In ragione della "clausola di sussidiarietà" prevista nell'art. 648 ter del c.p., la fattispecie incriminatrice del reimpiego illecito non è applicabile a coloro che abbiano già commesso il delitto di ricettazione o quello di riciclaggio e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro), abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitati: in tale evenienza, il reimpiego del denaro si atteggia, infatti, come post factum non rilevante. Per converso, la norma incriminatrice del reimpiego è applicabile a coloro che, con "unicità di determinazione teleologica originaria" abbiano ricevuto o sostituito denaro di provenienza illecita per impiegarlo in attività economiche o finanziarie: in tale evenienza nel reimpiego è "assorbita" la recedente attività di ricezione o di sostituzione.

2. L'art. 648 ter c.p.p. recita testualmente:

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032 a Euro 15.493".

3. La ratio della norma è quella di evitare l'inquinamento delle operazioni economico-finanziarie ed il conseguente turbamento del mercato, stroncando l'utilizzazione del denaro proveniente da reato, anche nell'ipotesi che non siano state compiute operazioni volte a mascherare l'origine delittuosa dei capitali (riciclaggio). Per la sua collocazione sistematica il divieto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si pone come norma di chiusura volta a sanzionare quelle residue condotte che siano riuscite a superare lo sbarramento frapposto dalla punibilità del reato di ricettazione e di quello di riciclaggio.

4. Questo carattere sussidiario risulta evidente dalla clausola che prevede la non applicabilità della norma nei casi di concorso nel reato presupposto e nelle ipotesi in cui risultano realizzate fattispecie di ricettazione o di riciclaggio. Ne consegue che non solo il concorrente nel reato presupposto ed il ricettatore, ma anche il riciclatore andrebbe sempre esente da pena per il successivo impiego di denari di provenienza illecita. In sostanza, poichè la clausola di riserva fa prevalere le disposizioni previste dagli artt. 648 e 648 bis, il delitto di reimpiego è destinato sempre a soccombere di fronte a fatti di ricettazione o di riciclaggio.

5. Non vi è dubbio che la clausola di sussidiarietà rispetto alla ricettazione ed al riciclaggio finisce, in sostanza, con il privare la fattispecie, in buona parte, di significato pratico, riducendone lo spazio applicativo. Come questa Corte ha avuto modo di osservare (Cass. Sentenza n. 4800/2010) "risulta, infatti, molto difficile trovare uno spazio di autonomia per l'art. 648 ter c.p., sia rispetto all'art. 648 bis c.p., che all'art. 648 c.p.. Ed, invero, sembra alquanto difficile impiegare denaro di provenienza illecita senza ricettarlo, poichè in questi casi il reimpiego si atteggia come post factum non rilevante". Di conseguenza ci si troverebbe di fronte ad una norma meramente simbolica in quanto l'ordinamento già appresta gli strumenti per stroncare a monte quelle condotte che possono sfociare nell'impiego di capitali illeciti nelle attività economico finanziarie.

6. Una soluzione a questo paradosso lo offre la sentenza citata ritenendo "che il criterio volto a salvaguardare qualche spazio applicativo alla fattispecie sia quello di ipotizzare che i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis prevalgano solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego, mentre si applica solo il delitto di cui all'art. 648 ter nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego.

In tale contesto, la soluzione ermeneutica idonea a risolvere il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio, appare quella che si fonda sulla distinzione tra

unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive. Sono esclusi dalla punibilità ex art. 648 ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitato; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologia originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni (e delle determinazioni volitive ad esse sottese). Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648 ter, nel secondo soltanto di quest'ultimo, risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione. In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre unità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponderà del solo reato di cui all'art. 648 bis c.p. proprio in forza della clausola "fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p.".

Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa venga direttamente impiegato in dette attività economiche o finanziarie ed esso venga, così, ripulito, il soggetto risponderà del reato di cui all'art. 648 ter c.p. Solo tenendo presente tale criterio che attiene all'elemento della condotta del reato, può condividersi il principio enunciato, con riguardo all'elemento psicologico, da questa Corte regolatrice, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui "le tre fattispecie di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. sarebbero accomunati dalla provenienza dei beni da delitto, e si distinguerebbero invece sotto il profilo soggettivo per il fatto che la ricettazione richiede solo il dolo di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità dev'essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie; di conseguenza l'art. 648 ter c.p. sarebbe in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo, a sua volta, con l'art. 648 c.p." (Cass. 23/3/2000 n 6534; id. 10/1/2003 n 18103). Conclusivamente, ritiene questa Corte di legittimità che non basta, ai fini della esatta soluzione della questione relativa al concorso tra le tre fattispecie, richiamare il solo elemento soggettivo, ma è necessario far riferimento ed applicare anche il criterio suindicato concernente l'elemento materiale del reato onde evitare interpretazioni che finiscano con l'abrogare implicitamente la clausola di sussidiarietà espressa, contenuta nell'art. 648 ter c.p., operazione ermeneutica evidentemente non consentita" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4800 del 11/11/2009 Ud. (dep. 04/02/2010) Rv. 246276).

7. Il Collegio condivide i principi di diritto enunciati nella sentenza di cui sopra in quanto la clausola di sussidiarietà non può essere abrogata per via interpretativa, nè può essere interpretata in modo da elidere completamente lo spazio applicativo del delitto di reimpiego.

8. A questo proposito non è risolutiva, per escludere la sussistenza del reato, la circostanza invocata dal Tribunale del riesame che ritiene elemento essenziale della fattispecie una condotta che abbia la finalità di far perdere le tracce dell'origine delittuosa del denaro e delle altre utilità. La condotta dissimulativa è elemento imprescindibile del delitto di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ma non è necessaria per integrare il reato di reimpiego. Poichè nell'art. 648 ter manca ogni riferimento all'idoneità della condotta ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro o di altre utilità, il comportamento tipico è ridotto al mero atto di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

9. Pertanto il provvedimento impugnato appare viziato per violazione di legge laddove la motivazione esclude la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 648 ter c.p. sulla base del mero rilievo dell'assenza di condotta dissimulativa. Occorre inoltre considerare il carattere di chiusura della norma in questione che interviene a sanzionare quelle residue condotte che non siano inquadrabili nel reato di ricettazione o in quello di riciclaggio. Pertanto, ove si ritengano insussistenti i presupposti applicativi per il reato ex art. 648 ter, occorre verificare se il fatto non debba essere qualificato reato, ex art. 648 cod. pen., ove sussista la consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa del denaro o delle altre utilità impiegate in attività economico finanziarie.

Cass. penale Sez. II, 11 novembre 2009, n. 4800

In ragione della "clausola di sussidiarietà" prevista nell'art. 648 ter c.p., la fattispecie incriminatrice del reimpiego illecito non è applicabile a coloro che abbiano già commesso il delitto di ricettazione o quello di riciclaggio e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro), abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitati: in tale evenienza, il reimpiego del denaro si atteggia, infatti, come "post factum" non rilevante. Per converso, la norma incriminatrice del reimpiego è applicabile a coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, abbiano ricevuto o sostituito denaro di provenienza illecita per impiegarlo in attività economiche o finanziarie: in tale evenienza nel reimpiego è assorbita la precedente attività di ricezione o di sostituzione.

I ricorsi degli imputati sono infondati e vanno, quindi, rigettati.

I Giudici di merito hanno, invero, adeguatamente motivato in ordine al giudizio di responsabilità valutando in maniera logica e convincente le risultanze probatorie che sono state poste, poi, a base di tale giudizio.

Già il Giudice di 1^a grado, con ampia motivazione, ha considerato che sussistessero gli elementi per ritenere gli appellanti responsabili dei reati sopra indicati; in particolare, quanto a Z.C. (non ricorrente), riteneva che fosse provato dagli accertamenti bancari che la stessa -titolare della MCI, dichiarata fallita il (OMISSIS) avesse effettuato sul conto a lei intestato presso la Banca di Romagna - Filiale di (OMISSIS), prelievi di contante per L. 6.861.600.000 a fronte di accrediti per bonifici o assegni delle imprese clienti per L. 8.211.229.932 e di debiti per emolumenti agli operai corrisposti per L. 1.086.224.091.

Evidenziava il Giudice di 1 grado che - poichè la Z. si rivelava insolubile con l'erario - il considerevole quantitativo di contante prelevato dai conti, poteva spiegarsi solo in un'ottica di azione preordinata alla successiva insolvenza, essendo state poste tutte le operazioni in un breve arco temporale ed avendo cessato l'attività la impresa, nonostante la produzione di copiosi utili.

Quanto a M.A. il 1^a Giudice riteneva che entrambe le fattispecie criminose ascritte (capo P e Q) dovessero ritenersi sussistenti, essendo rimasto provato che il suo compagno, P. G., da un lato accumulava utili, distraendoli dalle imprese fittiziamente intestate, facendone confluire i benefici nella C.M.S.I. (effettivamente operante e dotata di beni produttivi), di cui era Amministratrice Unica la M., semplice bidella di scuola materna e titolare di un reddito annuo non superiore a L. 15 milioni, ma ciò nonostante acquirente fin dal (OMISSIS) di beni immobili e di consumo per centinaia di milioni, evidentemente derivanti dal reinvestimento dei proventi dell'attività criminale del compagno.

Quanto a P.G., il Tribunale riteneva la responsabilità per l'episodio di riciclaggio ascrittogli, nel presupposto che fosse rimasto provato che sul conto intestato alla Trans Race, di cui era Amministratore Unico, fossero confluiti tutti i capitali del fratello. Allo stesso modo, la Corte territoriale, con esaustiva motivazione - ancorata a precise risultanze processuali correttamente valutate - non solo ha disatteso, con puntuali e convincenti argomentazioni, le doglianze difensive, quanto è pervenuta ad una conferma del giudizio di responsabilità sia della M. che del P.G. in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti: si legge, infatti, nella sentenza di 2^a grado: "Quanto all'appello proposto da P.G. e da M.A., entrambi imputati di differenti ipotesi di riciclaggio, ne rileva la Corte la totale infondatezza. Al P. - come già esposto - è stato contestato al capo S di avere consentito al fratello G. di investire i proventi illeciti delle sue attività nella società TRANS RACE, di cui egli fittiziamente assumeva la qualità di Amministratore Unico: società che, formalmente gestiva un'officina meccanica di riparazione, preparazione ed elaborazione di veicoli di competizione sportiva, nell'ambito della quale risultano essere stati acquistati numerosi automezzi per l'importo complessivo di L. 800 milioni, il pacifico che il volume di affari riconducibile a tale società non giustificasse minimamente gli acquisti, che la società sostanzialmente serviva a P.G. di portare avanti i suoi loschi affari, reinvestendo i proventi dei diversi reati posti in essere, tra cui la bancarotta fraudolenta, le evasioni fiscali, ecc. di cui P.G. non poteva non essere a conoscenza, dal momento che sapeva bene che il fratello - dichiarato fallito - non poteva certo investire proventi di attività imprenditoriali lecite, a lui non consentite a cagione del suo status. L'entità degli

investimenti nella società TRANS RACE, poi, esclude che l'imputato possa essersi rappresentato forme attenuate di evasione fiscale da parte del fratello- ai fini dell'invocata attenuante di cui all'art. 648 bis c.p., comma 3 - sicchè anche le ragioni subordinate del gravame vanno rigettate, apparendo la pena, irrogata in maniera equilibrata e proporzionata alla gravità del fatto, che non giustifica un più favorevole comparazione delle circostanze attenuanti".

"Analoghe considerazioni si impongono quanto alle doglianze avanzate da M.A., compagna convivente di P.G.:

costei amministratore unico della CMSI s.r.l. - unica società effettivamente operante nel settore e dotata di beni produttivi - sebbene rivestisse la qualità di bidella, con un reddito annuo quindi pari a circa quindici milioni, proprio in coincidenza con l'avvio della attività fraudolenta della Saa.Im.Co di P. S., risulta avere effettuato acquisti di beni immobili e di consumo per un valore ingentissimo, assolutamente sproporzionato rispetto alle scarse entrate personali e ai profitti dell'attività imprenditoriale a lei apparentemente intestata. In particolare è risultato accertato che l'imputata nel periodo compreso tra il (OMISSIS) ha acquistato quale amministratore unico della CMSI s.r.l. tre immobili per il prezzo complessivo dichiarato di L. 605 milioni e personalmente: di due fabbricati ed una imbarcazione al prezzo complessivo dichiarato di L. 516 milioni; 2) quote del fondo (OMISSIS) per un controvalore di L. 79.970.000; 3) quote del fondo (OMISSIS) per il valore di L. 79.970.000;

4) quote del fondo Profilo Attivo per un controvalore di lire 39.970.963; 5) una polizza di assicurazione del valore di L. 400 milioni; 6) quote di fondi comuni di investimento per complessivi 200 milioni. L'assoluta sproporzione degli investimenti, comprovano da un lato che l'imputata costituiva un ottimo canale utilizzato dal P. - per il reimpiego degli introiti provenienti dalla sua attività illecita e dall'altra l'incontestabile consapevolezza dell'imputata delle operazioni (a meno di non volere prospettare che il P. la facesse fittiziamente comparire anche negli atti pubblici, con la complicità di notai e pubblici ufficiali): non può oggi l'imputata seriamente prospettare di non essersi resa conto del frenetico acquisto di beni di lusso direttamente effettuato per miliardi, nè tantomeno di ignorare la provenienza delle somme reinvestite, dal momento che conosceva la qualità di fallito del compagno e la sua impossibilità di svolgere attività imprenditoriale lecita; il pieno inserimento della M., poi, nei meccanismi illeciti creati da P.G., risulta comprovato dalla prestazione di fideiussione per L. 300.000.000 da parte della predetta, in data (OMISSIS), in favore della ditta di P.G."

E' facile constatare che si è in presenza di una ineccepibile valutazione di merito del tutto esente da vizi logico-giuridici.

Le considerazioni finora svolte evidenziano, quindi, l'infondatezza del 1° e 3° motivo di ricorso.

Parimenti infondato è il 2° motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 648 ter c.p.

La difesa, infatti, ritiene che sia stata violata la clausola contenuta nell'art. 648 ter c.p.: "fuori dei casi di concorso per reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p."; ciò significa che la norma incriminatrice in questione assolve ad una funzione di difesa residuale in quanto non è applicabile a fatti già incriminabili facendo ricorso alle rispettive fattispecie di ricettazione e riciclaggio.

Osserva questa Corte che, come è noto, l'art. 648 ter contiene una clausola di sussidiarietà, che prevede la non applicabilità della norma nei casi di concorso nel reato presupposto e nelle ipotesi in cui risultano realizzate fattispecie di ricettazione o di riciclaggio. Ne consegue che non solo il concorrente nel reato presupposto ed il ricettatore, ma anche il riciclatore andrebbe sempre esente da pena per il successivo impiego di denari di provenienza illecita. In sostanza, poichè la clausola di riserva fa prevalere le disposizioni previste dagli artt. 648 e 648 bis, il delitto di reimpiego è destinato sempre a soccombere di fronte a fatti di ricettazione o di riciclaggio.

Non vi è dubbio che la clausola di sussidiarietà rispetto alla ricettazione ed al riciclaggio finisce, in sostanza, con il privare la fattispecie, in buona parte, di significato pratico, riducendone lo spazio applicativo. Risulta, infatti, molto difficile trovare uno spazio di autonomia per l'art. 648 ter c.p., sia rispetto all'art. 648 bis c.p., che all'art. 648 c.p.. Ed, invero, sembra alquanto difficile impiegare denaro di provenienza illecita senza ricettarlo, poichè in questi casi il reimpiego si atteggia come *posi factum* non rilevante.

Ritiene questa Corte di legittimità che il criterio volto a salvaguardare qualche spazio applicativo alla fattispecie sia quello di ipotizzare che i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis prevalgano solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego, mentre si applica

solo il delitto di cui all'art. 648 ter nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego.

In tale contesto, la soluzione ermeneutica idonea a risolvere il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio, appare quella che si fonda sulla distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive. Sono esclusi dalla punibilità ex art. 648 ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitato; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologia originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni (e delle determinazioni volitive ad esse sottese). Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648 ter, nel secondo soltanto di quest'ultimo, risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione.

In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre unità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponderà del solo reato di cui all'art. 648 bis c.p. proprio in forza della clausola "fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p.".

Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa venga direttamente impiegato in dette attività economiche o finanziarie ed esso venga, così, ripulito, il soggetto risponderà del reato di cui all'art. 648 ter c.p.

Solo tenendo presente tale criterio che attiene all'elemento della condotta del reato, può condividersi il principio enunciato, con riguardo all'elemento psicologico, da questa Corte regolatrice, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui "le tre fattispecie di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. sarebbero accomunati dalla provenienza dei beni da delitto, e si distinguerebbero invece sotto il profilo soggettivo per il fatto che la ricettazione richiede solo il dolo di profitto, mentre la seconda e fa terrei richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità dev'essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie; di conseguenza l'art. 648 ter c.p. sarebbe in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo, a sua volta, con l'art. 648 c.p." (Cass. 23/3/2000 n 6534; id. 10/1/2003 n 18103).

Conclusivamente, ritiene questa Corte di legittimità che non basta, ai fini della esatta soluzione della questione relativa al concorso tra le tre fattispecie, richiamare il solo elemento soggettivo, ma è necessario far riferimento ed applicare anche il criterio suindicato concernente l'elemento materiale del reato onde evitare interpretazioni che finiscano con l'abrogare implicitamente la clausola di sussidiarietà espressa, contenuta nell'art. 648 ter c.p., operazione ermeneutica evidentemente non consentita.

Applicando al caso di specie i su esposti principi, ne discende la fondatezza della decisione adottata dai Giudici di merito che hanno correttamente ritenuto essersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 648 ter c.p. nell'unica azione posta in essere dalla M.A. che ha direttamente impiegato - senza operazioni o passaggi intermedi - il denaro di illecita provenienza nell'acquisto di sei autoveicoli utilizzati nell'attività economica e produttiva svolta dalla s.r.l. CMSI effettivamente operante e dotata di beni produttivi, e della quale essa M. era l'amministratore unico.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Estratto:

A. MACCHIA, SPUNTI SUL DELITTO DI RICICLAGGIO, IN CASS. PEN. 2014, PAG. 1449

(omissis)

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E REIMPIEGO: UNA “CONVIVENZA” NON DEL TUTTO AGEVOLE

La giurisprudenza ha più volte avuto modo di sottolineare le differenze che passano tra la ricettazione ed il riciclaggio, segnalando come tra le due figure di reato sia intravedibile un rapporto di *genus ad speciem*. Si è infatti ripetutamente affermato che il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. sulla base dei delitti presupposto, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e nell'elemento materiale, e in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648-bis c.p. (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione anziché quello di riciclaggio, nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere dal soggetto agente non è stata ritenuta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro) (Sez. II, 23 febbraio 2005, n. 13448, in *C.E.D. Cass.*, n. 231053; nello stesso senso e più di recente, Sez. II, 9 maggio 2012, n. 35828, *ivi*, n. 253890). Il riciclaggio sarebbe, dunque, norma speciale rispetto alla ricettazione e l'elemento specializzante sarebbe rappresentato dal fatto che al nucleo comune, rappresentato dalla ricezione del bene di provenienza illecita, si accompagna l'esigenza che questa sia qualificata dalla “modalità” di ostacolare l'identificazione della origine delittuosa; ostacolo che, tra l'altro, potrebbe realizzarsi anche attraverso condotte diverse dalla ricezione materiale. In astratto, si è osservato, è possibile ipotizzare un concorso materiale dei due reati, quando alla azione del ricevere i beni che provengano da un delitto al fine di ottenerne un profitto consegua una successiva condotta di sostituzione. Ma si tratta di una ipotesi essenzialmente teorica, dal momento che, di regola, la condotta di sostituzione del denaro di provenienza illecita attraverso la sua immissione sul mercato, elide il momento della ricezione come autonomo fatto lesivo: la ricezione, dunque, finisce per atteggiarsi alla stregua di un antecedente non punibile. Il concorso tra i reati sarebbe dunque di regola inammissibile, salvo che si tratti di condotte tra loro distinte, tanto sul piano psicologico che materiale, oltre che cronologico.

I rapporti tra ricettazione e riciclaggio appaiono dunque descrivere fenomeni concettualmente distinti, che convergono sul dato unitario rappresentato da una condotta che si dispiega su beni che provengono da un delitto e sulla comune separazione che deve sussistere tra gli autori dei reati e quello che ha posto in essere il delitto presupposto, alla stregua della nota clausola «fuori dei casi di concorso nel reato» con cui esordiscono le relative fattispecie.

Ancor più problematici si rivelano i rapporti tra il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter c.p.. La clausola di residualità con cui la norma esordisce («fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis») rende infatti la disposizione difficilmente applicabile, considerato che la condotta incriminata finisce per costituire di regola null'altro che un *post factum* non punibile, dal momento che l'impiego in attività economiche di beni o utilità provenienti da delitto presuppone attività di sostituzione o comunque di acquisizione, lasciando quindi alla norma un carattere sostanzialmente simbolico. D'altra parte, per escludere l'applicabilità della ricettazione neppure potrebbe farsi appello al fatto che in tale fattispecie è previsto il dolo specifico del fine di profitto, dal momento che appare confinato ai margini di una eventualità solo teorica il fatto che nell'impiego di beni di provenienza illecita in attività economiche l'autore non sia animato da un dolo di profitto, anche se indiretto. Per altro verso, i comportamenti che non implicano l'acquisizione materiale dei beni – e che dunque fuoriescono dal perimetro della ricettazione – sono comunque destinati a celare le tracce della relativa provenienza, con l'ovvio epilogo di rendere in tal caso applicabile la norma sul riciclaggio. Per la verità, in giurisprudenza si è affermato che, premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le fattispecie in questione si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che tale finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648-ter è quindi in rapporto di specialità

con l'art. 648-bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 c.p. (sulla base di tali argomentazioni la suprema Corte ha escluso che potessero prospettarsi dubbi di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie delineata dall'art. 648-ter) (Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 6534, in *C.E.D. Cass.* n. 216733; nel medesimo senso, Sez. II, 10 gennaio 2003, n. 18103, *ivi*, n. 224394).

Ma tracciare un rapporto di specialità tra riciclaggio e impiego di cui all'art. 648-ter c.p., equivale a vanificare del tutto la clausola di sussidiarietà con cui quest'ultima norma esordisce.

La giurisprudenza è però tornata più di recente sull'argomento, affermando che integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate (la Corte ha altresì precisato che, per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero *post factum* non punibile dei

reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648-ter c.p.) (Sez. II, 11 novembre 2009, n. 4800, in *C.E.D. Cass.*, n. 246276). Secondo tale impostazione, il discrimine sarebbe rappresentato dalla pluralità o unicità delle azioni e delle relative determinazioni; se le condotte sono separate, l'agente risponderà di riciclaggio con esclusione del reato di impiego; se sono unitarie, opererà il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. Assunto, però, opinabile, perché non si vede la ragione in base alla quale il riciclaggio – anche se commesso in vista del futuro impiego – debba ritenersi “assorbito” (quasi come fosse un antecedente non punibile) dal reato di impiego, quando la clausola di sussidiarietà imporrebbe, al contrario, di applicare soltanto la prima fattispecie, considerando la seconda come *post factum* non punibile.

Norma, dunque, decisamente mal congegnata e destinata ad essere scarsamente applicata. Della stessa, ed *a fortiori* del riciclaggio, è dunque auspicabile un ripensamento in chiave legislativa, che consenta di portare a frutto indagini spesso difficili e permetta di orientare i reati verso la repressione di “effettivi” fenomeni di *money laundering*, in linea, d'altra parte, con gli auspici e gli impegni comunitari.